

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

21.4.2006

PE 372.148v01-00

EMENDAMENTI 10-14

Progetto di relazione di Carlos Coelho

(PE 365.023v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione

Proposta di regolamento (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 10 Considerando 7

(7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, carte di circolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

(7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione abbiano accesso *indiretto* ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg, carte di circolazione e targhe, che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 11

Considerando 8

(8) All'uopo è necessario concedere a tali servizi l'accesso a questi dati e permettere loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.

(8) All'uopo è necessario concedere a tali servizi l'accesso *indiretto* a questi dati, *attraverso l'intermediazione di una autorità cui è concesso l'accesso ai sensi della decisione 2006/XX/GAI, competente in materia di garanzia del rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla riservatezza degli Stati membri, di cui all'articolo 10 della detta decisione*, e permettere loro di usarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 12

Considerando 9

(9) *Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrà essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/XX/GAI, che sia garante della conformità con le norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri.*

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastebroek

Emendamento 13

Considerando 12

(12) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, dare cioè l'accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva

(12) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, dare cioè l'accesso *indiretto* al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva

1999/37/CE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'effettiva natura del SIS in quanto sistema comune d'informazione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del citato obiettivo.

1999/37/CE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'effettiva natura del SIS in quanto sistema comune d'informazione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato CE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in quell'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del citato obiettivo.

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 14 Articolo 1, paragrafi 1-3

1. Senza pregiudizio degli articoli 35, 37 e 40, paragrafo 1, della decisione 2006/XX/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai dati immessi nel SIS II a norma dell'articolo 35, lettere a), b) e f) di quella decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge nazionale di ciascun Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati immessi nel SIS II.

3. ***I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di una delle autorità di cui all'articolo 37 della richiamata decisione. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo***

1. Senza pregiudizio degli articoli 35, 37 e 40, paragrafo 1, della decisione 2006/XX/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ***indiretto*** ai dati immessi nel SIS II a norma dell'articolo 35, lettere a), b) e f) di quella decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge nazionale di ciascun Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali ***o non statali*** hanno il diritto di consultare ***indirettamente*** i dati immessi nel SIS II.

Stato membro interessato provvede affinché tale servizio e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da quella autorità pubblica.

Or. en